

Giovanni Battista De Luca, *Proemio del Dottor Volgare. Difesa della lingua italiana*, a c. di Raffaele Ruggiero, Nino Aragno editore, Torino 2012, pp. LXIV-152, ISBN 9788884195661.

Da qualche anno, la fortuna del Cardinal De Luca (1613-1683) sembra riproporsi non soltanto dalle minuziose analisi che gli storici del diritto sanno scavare nelle infinite pagine del *Theatrum Veritatis et Justitiae* (via via incrementate con *additiones* dal loro autore, finché visse), e dal latino cadenzato di quella incisiva prosa giuridica, ma dalle opere sue in lingua italiana, più leggibili, naturalmente, anche perché più agili e ridotte di mole. Nel 2010 per le edizioni del Mulino, Aldo Mazzacane ha riproposto, con una sua dotta introduzione, e con note di Guido Alpa e Andrea D'Angelo, il trattatello dello *Stile legale*, edito una prima volta nel 1674. Nel 2012, per Nino Aragno Editore, Raffaele Ruggiero ha riproposto il *Proemio al Dottor Volgare*, l'opera provocatoria edita da De Luca nel 1673, unitamente all'altro trattatello del 1675 sulla *Difesa della lingua italiana*; la provocazione è naturalmente tutta nella scelta della lingua, quella italiana, per il diritto, come si è sempre, e variamente intuito, e come aveva ancora ribadito, nel 1980 un illustre storico del diritto e linguista come Piero Fiorelli, ripubblicando il primo capitolo appunto di questo *Proemio*; ha semplice valore di curiosità il notare, invece, che la revisione della lingua volgare fu dal Cardinale affidata, *Arcades ambo*, al non ignoto letterato salentino Andrea Peschiulli (1601-1691) da Corigliano¹. Il dottor Ruggiero stabilisce il testo collazionando alcuni esemplari della prima edizione a stampa, e modernizzandola nell'interpunzione, nei segni diacritici di elisione ed in altri particolari grafici, ma soprattutto interviene con una ricca introduzione a fare il punto sul De Luca e sulle condizioni culturali di fondo della sua vasta opera, come più di recente, e in via breve, si è fatto nella voce biografica sul Cardinale proposta da Italo Bircocchi e Ersilia Fabbricatore². Indubbiamente è inevitabile, per la cronologia stessa dell'arco esistenziale del De Luca, misurare l'opera sua sul "clima di rinnovamento culturale connesso con la rivoluzione scientifica e al suo progressivo diffondersi nella cultura europea del secolo XVII"³. Ed è anche opinione comune, in particolare dopo gli studi di Raffaele Ajello sul Mezzogiorno nell'età, per dire in corto, dal D'Andrea al Giannone, che la cultura oltremontana e il cartesianesimo, unitamente allo sperimentalismo galileiano, abbiano influito profondamente sulla cultura giuridica. Mi permetterei io stesso, che sono tendenzialmente dubbioso, di non nutrire invece larghi dubbi sull'effettiva influenza che queste correnti di pensiero hanno esercitato sulla cultura giuridica italiana, anche se è sembrato necessario, "mettere in discussione l'incidenza di questa forza nuo-

¹ Cito, a prescindere dalle pagine antiquarie di A.T. Arcudi e D. De Angelis, il saggio di G.O. D'Urso, *23 lettere inedite di Andrea Peschiulli ad Angelico Aprosio*, in *Note di Storia e Cultura Salentina* 19, 2007-2008, 78-97.

² Nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna 2013, 685-689.

³ Così, nella introduzione alla ristampa, R. Ruggiero, «*come per fanale o lanterna di porto o torre a naviganti*», V- LXIV, e in part. XX-XXI, XXVIII-XXX, e altrove.

va nello stesso interno teorico della giurisprudenza”, per poi constatare che una tale incidenza non riesce, infine, a “trascinare la giurisprudenza oltre il suo alveo tradizionale” o a predisporre una “rifondazione metodologica”⁴; il che significa che la verità del sapere giuridico non emerge “da un nuovo metodo” e tanto meno da un “estranamento metodico” sul modello delle scienze della natura, come a volte si è pensato⁵; e per fare un esempio cursorio, e forse fin troppo semplice, dirò soltanto che l’estranamento massimo che consente la pratica giuridica, e cioè la terzietà del giudice rispetto alla lite da giudicare, è, sì, imprescindibile criterio di legittimazione del potere di giurisdizione, ma certamente non è profilo che si estranei dall’ambito di esperienza ermeneutica entro il quale vive anche il sapere giuridico intenzionato a costituirsi come scienza. Ci sarebbe dunque una sorta di resistenza della giurisprudenza nel suo alveo tradizionale, anche di fronte alle più insistenti tentazioni della modernità, che sembrano piuttosto smuovere sedimenti di razionalità riposti nell’interno stesso del sapere giuridico. In questo senso, condivido pienamente l’idea che la “rivoluzione in senso filologico delle scienze storiche” corrisponda al clima di rinnovamento culturale legato alla rivoluzione scientifica, ma legando però la filologia alla “cultura umanistico-rinascimentale”⁶, e dunque ad un altro contesto di tradizione culturale; ed in effetti se si tornasse per un istante a riesaminare (ed è stato fatto) il nodo complesso Frezza-D’Andrea, rispetto ad ogni possibile modernità riconoscibile nel D’Andrea, non si potrebbe non constatare che “il Frezza pubblica il suo scritto nel 1554, e c’è già nell’opera uno spirito critico d’impianto storico che precede la fioritura delle scienze sperimentali e dell’opera galileiana, il che prospetta l’opportunità di rinunciare all’idea che questa capacità critica sia senz’altro di provenienza fisico-sperimentale”⁷; in analogia, del resto, a quanto è stato autorevolmente sostenuto sulla ‘tecnicizzazione’ della teoria politica⁸. Così, tornando al punto, potrei aggiungere, in via generale, che la maggiore opera di razionalizzazione in direzione della certezza del diritto, e cioè l’invenzione dottrinale dei diritti soggettivi, avviene, per opinione prevalente, in coincidenza delle grandi rielaborazioni sistematiche cinquecentesche delle leggi romane⁹, a riprova di quanto il sistema dei progressi disciplinari, o delle reciproche influenze tra discipline, possa sfuggire alla superficie delle cronologie. In concreto il De Luca non ha vere inclinazioni, a differenza del Frezza o del D’Andrea, in direzione, per così dire, storicistica, e per quel che riguarda invece l’organizzazione

⁴ G. Vallone, *Pratica forense e ‘regula veri’ al tempo del Vico* in Aa.Vv., *Serta iuridica. Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a F. Grelle*, a cura di N. De Liso, F. Lamberti, E. Sticchi Damiani, G. Vallone, II, Napoli 2011, pp. 819-852, e in part. 832.

⁵ Vallone, *Pratica forense* cit., 823-824, 834.

⁶ Ruggiero, «come per fanale o lanterna...» cit., XXVIII, XXX.

⁷ Vallone, *Pratica forense* cit., 838.

⁸ R. Schnur, *Individualismo e Assolutismo. Aspetti della teoria politica europea prima di Thomas Hobbes: 1600-1640* (1963), Milano 1979, 74-75: «la moderna scienza naturale si impone solo molto tempo più tardi (della ‘tecnicizzazione’), ed ogni influenza diretta sul pensiero politico qui considerato...deve perciò essere esclusa».

⁹ M. Villey, *La formazione del pensiero giuridico moderno* (1975), Milano 1986, 446 s., 451 s., 461-462 (con un importante nesso tra Donello e Grozio). Affermando che la concezione del diritto soggettivo è una razionalizzazione in vista della certezza del diritto, indico, in via di principio (a valenza storica e in modo cursorio), la presunzione di conformità alla previsione giuridica che s’intende instaurata dalla titolarità d’un diritto soggettivo.

strutturale del vasto materiale del *Theatrum*, o anche del *Dottor volgare*, va detto invece che questi costrutti ordinatori, indubbiamente corrispondenti ad una ‘tensione sistematica’¹⁰, s’inseriscono in un capitolo oscuro della ricerca storico-giuridica, che però, se posto anche soltanto sul basamento degli interessi pratici e forensi del sapere giuridico, mostra un suo tessuto assai risalente, perché consolidamenti ordinatori di materiali normativi sono chiaramente manifesti, ad esempio nella metà del Cinquecento, se vogliamo pensare alle prammatiche del Viceregno meridionale¹¹, mentre lo stesso gran calderone delle opinioni consulenti, alle quali possiamo approssimare, non del tutto immotivatamente, la decisionistica, vanta esperimenti notevolissimi, come quelli del Marta o del Borrelli, lungo una traiettoria che termina nel De Luca, e che non va, naturalmente, confusa con la vastissima, e a volte insigne per erudizione, produzione repertoriale per la gestione della letteratura forense. Certamente difettano, in tutto questo, studi approfonditi sui criteri ordinatori, e ancor più sulle loro matrici culturali; ma è comunque difficile sottrarsi alla suggestione che il peso prevalente in tutte queste attività, sia da attribuire ad una sorta di razionalità tecnica, cioè a determinante endogiuridica, in ordine alla quale l’efficienza delle istanze scientifico-sperimentali o di neorazionalismo critico va quantificata, o almeno indicata nella sua emersione, ma che pare puntualmente canalizzata nelle nervature concettuali strutturanti del sapere giuridico. Così, per fare un esempio, il De Luca avversa l’argomentazione giuridica fondata sull’autorità e sostiene e professa quella che avviene per principii giuridici¹²; ora l’argomentare per principii non esprime una razionalità sperimentale, che si avvera nell’esercizio del principio di causalità: questo, attraverso l’individuazione della causa, mira a definire la ripetibilità d’un effetto, mentre l’argomentare per principii mira a qualificare, attraverso il principio, un evento, quale sia, sul presupposto della sua irripetibilità¹³; né, quest’argomentare, esprime una razionalità pura o logica che si afferma per la necessità stabilita e irrefutabile del principio di non contraddizione, perché l’argomentare giuridico per principii indubbiamente può essere controverso. Si dirà, allora, che l’affermazione dell’argomentare per principii e il rifiuto dell’autorità è comunque, e almeno, in sintonia con il clima di ‘libero pensiero’ che si afferma in Europa nel Seicento¹⁴, ed è cosa indubbiamente vera, e potremmo definire qui la questione, ma va detto che l’argomentare giuridico per principii è proprio di tutti i grandi scrittori medievali del Commento, di Bartolo, di Baldo, mentre il ragionare giuridico per autorità è piuttosto un esperimento della prassi forense e tribunalizia¹⁵, non senza sedimenti e percorsi nella letteratura giuridica antica e coeva. Ora, nel pensiero del De Luca, si è opportunamente parlato¹⁶ di una ‘svolta’ agli

¹⁰ Ruggiero, «come per fanale o lanterna...» cit., XX-XXI, XL-XLI, LX.

¹¹ Appena un cenno in G. Vallone, *Le ‘decisiones’ di Matteo d’Afflitto*, Lecce 1988, 96-98.

¹² G.B. De Luca, *Lo stile legale*, a c. di A. Mazzacane, Bologna 2010, 85, e osservazioni di R. Ruggiero, «come per fanale o lanterna...» cit., XXXI-XXXIV.

¹³ Vallone, *Pratica forense* cit., 823-824, 839.

¹⁴ Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica*, II, Torino 1958, 322-323.

¹⁵ Delimitato, come tale, proprio da G.B. De Luca nel *Proemio al Dottor volgare...*; cfr. 81 ss. dell’edizione recensita.

¹⁶ Nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., 688.

inizi degli anni Settanta, pur sospendendo prudenzialmente il giudizio sulla sua matrice culturale, perché la scelta del volgare per il diritto, l'opzione per lo scritto breve e lo sguardo esteso oltre gli apparenti confini del giuridico, non si pongono, indubbiamente, in piena continuità con il precedente lavoro del De Luca, che è, o a me pare, eminentemente pratico, come pratico resta il segno prevalente del suo sapere, anche se questo, per vari motivi, non ci autorizza a dire che egli "sebbene si fosse mostrato sul Foro di Roma, fu un allievo del Foro di Napoli" secondo l'ironica menzione del Galanti¹⁷. In altri termini a me sembra che alcune scelte del Cardinale, come quelle così provocatoriamente aperturiste sul punto della lingua, siano più avanzate delle sue scelte di cultura giuridica, che, anche nel profilo tematico, restano di chiara sostanza pratica, e per così dire endoforese. Ne farò due esempi soltanto, tratti dalla comodità di avere a disposizione questa opportuna riedizione; ed il primo esempio ha esattamente a che fare con l'idea del Cardinale del 'buon governo de' popoli' e delle regolarità della politica, cioè, se potessimo dirlo, con la sua idea di costituzione, alla quale destina alcune parti del *Dottor volgare*, che propone in lettura "a' principi e signori e alli magistrati grandi, li quali esercitano la giurisdizione più in dominio che in esercizio, e che amministrano la giustizia con qualche mistura del politico"¹⁸. Qui il gran pratico non solo individua, come in antico, il potere politico nella giurisdizione, ma ripropone la condizione proprietaria di questo potere come il primo e basilare *partage* della costituzione, secondo una concezione ben risalente, ma ancora teorizzata, sei decenni prima, da Loyseau; ed egli la ribadisce senza esporla ad alcun progetto di riforma, che evidentemente è per lui pensabile solo in tale interno. Fin qui il De Luca è in linea con qualunque altro pratico, come ad esempio l'oscuro napoletano Antonio Police, che a fine Seicento dirà a sintesi dell'antico regime del potere: "Reges et Barones habent in eorum Regnis et Terris iurisdictionem in proprietatem, iudices vero...in officio"¹⁹; ma quando il Cardinale descrive il titolo dominicale oppure d'ufficio nell'esercizio del potere come 'mistura del politico', riesce, con felice espressione, a cogliere la politicità del potere, il suo essere per l'unità²⁰, pur senza ulteriori elaborazioni. In modo forse anche più palese egli affronta la questione della *lex*, che mostra di conoscere nelle sue estreme dilatazioni teoriche: "richiedono alcuni, per necessario requisito della legge, che sia ragionevole, assumendo la questione...se la legge sia effetto della ragione o della volontà....Ma nel foro esterno resta questione inutile, perché la prerogativa e qualità delle leggi consiste particolarmente in questo, che ancorché siano dure e che siano stimate irragionevoli, tuttavia quando habbiano i suoi legittimi requisiti, si devono osservare"²¹. Qui De Luca vede la *lex* solo nella sua vincolatività; ma nei cento anni precedenti il concetto di *lex* era stato assai

¹⁷ Vallone, *Pratica forense* cit., 822.

¹⁸ G.B. De Luca, *Proemio al Dottor volgare...*, p. 4 dell'ed. rec., e osservazioni di R. Ruggiero, «come per fanale o lanterna...» cit., XLVIII, LII.

¹⁹ Antonio Police, *De praeminentis Regiarum Audientiarum Provincialium...opus*, vol. I, Neapoli, sumpt. N. et V. Rispoli, 1724, tit. I, caput 8 nr. 1-2 (p. 12).

²⁰ Un quadro generale in G. Vallone *L'originarietà dei poteri e la costituzione mista*, in *Studi in onore di P. Pellegrino*, a cura di M. L. Tacelli e V. Turchi, III, Napoli 2009 (sed 2010), 303-320.

²¹ G.B. De Luca, *Proemio al Dottor volgare...*p. 64 dell'ed. rec.

variamente pensato: per Bodin il primo dei *capita maiestatis* consiste nel “donner loy aux subiects en general sans leur consentement” (R, I cap. 8 p. 142 ed. 1583), mentre Grozio definiva “*lex quasi commune pactum populi*” (DIBP, II, 11, 1, 3); ora l’irrelevanza, in De Luca, di questa amplissima oscillazione, pur conosciuta, e l’insensibilità alla rideterminazione del concetto di *lex* in termini di teoria politica o di sapere costituzionale²², mostra il terreno vero e ferace nel quale avviene, o può avvenire, il suo incontro con la modernità teorica, e le strutture concettuali nelle quali viene ritradotta: il suo sapere teorico è sempre e risolutamente teoria per la pratica forense. Si tratta d’una teoria capace di fondare nel suo stesso interno i concetti fondamentali, o, se si preferisce, i principi basilari²³, per un’ermeneutica chiara e distinta di un coacervo multiforme di normazioni ed anche di dottrine; ed è qui, indubbiamente la parte vitale e forte del suo pensiero, com’è stato mostrato²⁴ e come ho detto sopra; ma De Luca non rivolge mai, o così a me sembra, domande al diritto tali da portarlo oltre la sua pratica, anche semplicemente nel senso di costituire questa pratica come valore. In effetti, proprio il trattatello *Dello stile legale* (1674), ch’è stato proposto a capostipite meridionale di una certa letteratura ‘metaforense’²⁵, mostra, abbastanza chiaramente, come nella stesso pensiero sulla pratica forense, ed anzi nella riflessione metaforense su tale pratica, egli non giunga affatto, come a me pare, a quel punto alto di riflessione che sa fare, della pratica giuridica, una scienza per le incertezze della vita, e sa iscrivere, come farà di lì a poco il neumanesimo di Vico e Gravina, il sapere giuridico nel novero delle scienze morali, fondate, con chiara coscienza, sulla riscoperta d’un vero interiore che guida l’azione: una *regula veri*, o canone interiore, l’antica εὐβουλία che non è, semplicemente, τέχνη²⁶. Dunque è al di sotto di questa dimensione più alta che si dispiega il sapere del gran pratico, ed avviene il suo incontro con gli stimoli della modernità; ben all’interno, dunque, di tale sapere, ovvero, come è stato detto in questo ottimo lavoro, sul terreno della retorica²⁷ e, in concreto, “nel nesso fra riflessione teorica e prudente esercizio della prassi forense”²⁸.

Giancarlo Vallone
(Università del Salento)
giancarlo.vallone@unisalento.it

²² In verità questo concretismo della vincolatività (che si realizza nella piena obbedienza sociale), esprime anche una ‘deidealizzazione’ (essa stessa sospinta da ben precise opzioni teoriche ed anche ideali) di teorie legate a valori confliggenti, come avviene nella vicenda forgiante delle guerre di religione; cioè in un contesto ben diverso e per nulla assimilabile a quello nel quale il De Luca agisce: Schnur, *Individualismo e Assolutismo* cit., 67-68, 71.

²³ Riflessioni che a me sembrano ancora utili in G. Pugliese, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 17, 1973, 89-132, part.114 s.

²⁴ Ruggiero, «come per fanale o lanterna...» cit., XXXI-XXXIV.

²⁵ Vallone, *Pratica forense* cit., 822.

²⁶ Rinvio al mio saggio, *Pratica forense* cit., dove è esaminata questa chiarezza neumanistica riproposta da Gravina e Vico, ripresa da Rapolla, da Filippo Briganti, e da altri, come ad esempio Nicola Valletta, *De animi virtute ethices syntagma*, Neapoli, exc. Raymundius, 1762, 81-96; e, per tracce (di apparente derivazione groziana), in M. Murena, *Dissertazioni ... su i doveri de’ giudici*, Napoli 1763, 121-195, part. 149 (in tema di ‘prudenza’).

²⁷ Ruggiero, «come per fanale o lanterna...» cit., XXXIII, XLI.

²⁸ R. Ruggiero, «come per fanale o lanterna...» cit., XLIII.